



**Orientamenti**  
**del Consiglio di Amministrazione**  
**di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.**  
**agli Azionisti sulla dimensione e composizione**  
**del nuovo Consiglio di Amministrazione**

**19 gennaio 2023**



***Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**BMPS**” o la “**Banca**”), in vista del proprio rinnovo e in linea con quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, e previsto dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza e dalla disciplina italiana ed europea applicabile in materia:

- Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, “**TUB**”);
- Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, “**TUF**”) e Regolamento Emittenti Consob adottato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati;
- Art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 (c.d. “*Interlocking Directorship*”);
- Banca d’Italia, Disposizioni di vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di governo societario (Parte I, Titolo IV, Capitolo 1) e in materia di sistema dei controlli interni (Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione 2) e ss.mm.ii.;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV) e ss.mm.ii.;
- EBA *guidelines* in materia di *internal governance* (2021);
- EBA/ESMA *joint guidelines* in materia di verifica della idoneità dei componenti degli organi di supervisione strategica, controllo e gestione (2021);
- BCE, guida alla verifica dei requisiti di idoneità (2021);
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 23 novembre 2020 n. 169 sul regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche (“**DM 169/2020**”);
- Banca d’Italia, Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti delle banche, 5 maggio 2021;
- Codice di *Corporate Governance* (2020);



**avendo altresì:**

- tenuto conto degli esiti dell'Autovalutazione riferita all'esercizio 2022;
- tenuto conto dell'attività che il prossimo Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a svolgere nel corso del suo mandato per lo sviluppo delle attività della Banca in linea con il Piano Industriale e con gli impegni nei confronti dell'Europa;
- sentito il Comitato Nomine;

**fornisce agli Azionisti i propri orientamenti per la selezione dei candidati alla carica di Amministratore della Banca** - al fine di ottenere una composizione adeguata a garantirne una sana e prudente gestione in linea con i suoi obiettivi - per ciò che riguarda:

- la **dimensione** del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- la **composizione**, riferita alle caratteristiche delle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna.



### **Premessa sulla normativa di riferimento**

Al fine di poter predisporre in maniera completa e coerente gli orientamenti in questione, si ritiene opportuno fornire alcuni cenni in merito al quadro normativo sopra richiamato in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione e, in un paragrafo successivo del presente documento, in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti. In particolare, la Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 fornisce prescrizioni sulla composizione quali-quantitativa degli organi sociali, che assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto; di seguito si riportano in sintesi i principali punti di attenzione, integrati con riferimento alle previsioni dello Statuto di BMPS:

- **Composizione quantitativa:** il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli. La composizione degli organi non deve risultare pletorica. Si ricorda che lo Statuto di BMPS (art. 15, comma 1) prevede che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia da un minimo di 9 a un massimo di 15.
- **Composizione qualitativa:** il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione e di controllo, siano presenti soggetti:
  - pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
  - dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio di amministrazione, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
  - con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, ad individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
  - che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal DM 169/2020;
  - che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

L'attenzione su detti aspetti va posta per tutti i componenti, ivi compresi quelli **non esecutivi**, che sono comunque compartecipi delle decisioni assunte dall'intero Consiglio di Amministrazione e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

L'autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della banca: quindi anche i consiglieri non esecutivi devono possedere ed esprimere adeguata conoscenza del *business* bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. La presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del *management* della



banca, favorisce la dialettica interna all'organo di appartenenza.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere nominati soggetti indipendenti che:

- i) vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione;
- ii) essendo presenti nei comitati consiliari specializzati (aventi compiti istruttori, consultivi, propositivi) agevolino l'assunzione di decisioni, soprattutto con riferimento ai settori di attività più complessi o in cui è più elevato il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

▪ **Altre prescrizioni di legge e dello Statuto di BMPS (art. 15) riguardo agli esponenti:**

- a) almeno un terzo degli amministratori eletti deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance*;
- b) in ciascuna lista almeno due candidati – ovvero l'unico candidato o comunque almeno un terzo dei candidati presenti nel caso di liste con un numero superiore a 6, specificamente indicati, dovranno possedere i suddetti requisiti di indipendenza.

Si ricorda che la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi prevede che almeno due quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione appartengano al genere meno rappresentato. Come previsto dalla normativa di vigilanza, un adeguato grado di diversificazione, anche in termini di età, genere e provenienza geografica, favorisce - tra l'altro - la pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei problemi e nell'assunzione delle decisioni.

Alla luce di quanto sopra si invita, nella predisposizione delle liste dei candidati, a tenere conto di tali principi ricordando che, come evidenziato nella normativa di vigilanza, il processo di nomina è volto ad assicurare che negli organi di amministrazione e controllo siano presenti soggetti idonei a svolgere in modo efficace il ruolo loro attribuito.



### **Dimensione del Consiglio di Amministrazione**

La maggioranza dei Consiglieri, considerando che il numero dei componenti dell'organo amministrativo deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca per presidiarne adeguatamente la gestione, ritiene:

- complessivamente appropriato l'attuale numero di 15 Amministratori – determinato dall'Assemblea dei soci del 18 maggio 2020 – per assicurare un adeguato bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste e una corretta composizione dei Comitati;
- adeguato il rapporto attualmente in essere tra Amministratori Esecutivi (n. 1), Amministratori non-Esecutivi (n. 14) e Indipendenti (n. 11), in quanto idoneo ad assicurare un efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso.



## Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione

### ritiene che:

una parte delle competenze e delle esperienze necessarie per assicurare l'efficacia e l'efficienza del Consiglio stesso in relazione agli obiettivi su indicati siano presenti all'interno dell'attuale composizione che comprende figure con una buona diversità di competenze e caratteristiche, nonché con precedente esperienza di governo di società o gruppi quotati in Borsa;

### auspica che:

nel contesto della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, per garantire stabilità e continuità d'azione alle attività dell'Organo, in questa fase particolare della vita della Banca, sia valutata la conferma di una parte degli attuali componenti sulla base del contributo attivo fornito ai lavori consiliari nell'arco del mandato;

### fa presente che:

nel caso in cui la composizione del Consiglio di Amministrazione dovesse subire variazioni, considera utile un ribilanciamento del *mix* delle esperienze professionali al suo interno per garantire competenze maggiormente in linea con le complessità della Banca e del Gruppo; in particolare considererebbe favorevolmente una più ampia presenza nel Consiglio di Amministrazione di profili che possedano competenze ed esperienze più forti:

- nell'ambito del settore bancario e finanziario;
- manageriali e gestionali;
- specifiche nell'ambito della innovazione digitale, e
- Sostenibilità;

**oltre ai necessari requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e disponibilità di tempo** previsti dalla normativa di riferimento (\*) tenendo inoltre conto dei benefici che possono derivare dalla presenza nel Consiglio di Amministrazione di diversi generi, fasce d'età e anzianità di carica. Si ricorda in proposito che le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea dei soci del 15 settembre 2022 hanno eliminato i limiti di età precedentemente previsti dallo Statuto (75 anni per i componenti del Consiglio di Amministrazione, 70 anni per il Presidente e 67 anni per l'Amministratore Delegato), avendo la Banca preferito, in linea con altri primari istituti di credito italiani, focalizzare i criteri per la definizione dei profili dei candidati alla carica di amministratore sulla base delle loro esperienze, competenze e professionalità - elementi indispensabili per l'idoneità degli esponenti - indipendentemente dall'età anagrafica degli stessi.

(\*) in particolare: *i) DM 169/2020; ii) linee guida della European Banking Authority ("EBA"), iii) Guida della Banca Centrale Europea ("BCE") per la valutazione della idoneità.*



**Le caratteristiche personali e professionali ritenute opportune per i diversi ruoli** in parte in linea con quelle attualmente riscontrabili, sono le seguenti:

**Il Presidente** dovrebbe:

- essere una figura dotata di autorevolezza e prestigio personale tale da assicurare nel corso del mandato una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e da rappresentare una figura di garanzia per l’Azionista;
- possedere caratteristiche personali tali da consentire di creare spirito di collaborazione e di coesione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- disporre di un’adeguata preparazione in materia di governo societario, avendo maturato precedenti e significative esperienze nell’ambito – e preferibilmente alla guida – di consigli di amministrazione di società di adeguata complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS, ed avendo mostrato nell’espletamento di tali incarichi una spiccata sensibilità verso i temi della *governance*;
- possedere esperienza e consuetudine a gestire il dibattito nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento a tematiche di rilevanza strategica, oltre che specifiche di *business*;
- possedere competenze in campo economico-finanziario e giuridico e possibilmente conoscenze tecniche di base nel settore bancario;
- possedere un’adeguata cultura internazionale, accompagnata dalla conoscenza di lingue straniere, in particolar modo di quella inglese.





**L'Amministratore Delegato** dovrebbe:

- avere una profonda conoscenza del settore delle istituzioni finanziarie e della sua evoluzione;
- disporre di significative competenze tecniche in ambito economico-finanziario e per ciò che riguarda i servizi bancari e finanziari anche con riferimento alla naturale evoluzione del *business* bancario, con particolare riferimento alla digitalizzazione;
- avere maturato esperienze professionali significative e di successo in posizioni di vertice in istituzioni bancarie o finanziarie di complessità e dimensione paragonabili a quelle di BMPS;
- possedere visione strategica, integrata con i profili di Sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*;
- possedere ampia esperienza nel contesto di operazioni straordinarie, che potrebbero vedere coinvolta la Banca nell'ambito dell'uscita dello Stato italiano dal proprio capitale, come previsto dalla normativa in materia di aiuti di Stato;
- essere una figura dotata di *leadership* e di capacità di fare squadra tra i collaboratori;
- possedere un'adeguata cultura internazionale, accompagnata dalla conoscenza di lingue straniere, in particolar modo di quella inglese.



**Gli altri Amministratori** dovrebbero essere tutti non-esecutivi e in buona parte in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle disposizioni in materia di vigilanza bancaria, ed inoltre:

- a) essere rappresentati da figure con profilo manageriale e professionale che portino un insieme di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari contribuendo in tal modo all'adeguatezza complessiva del Consiglio di Amministrazione;
- b) possedere un'adeguata *seniority*, intesa come comprovata esperienza in contesti organizzativi complessi e di significativa dimensione in ambito aziendale e/o professionale e/o accademico e/o istituzionale;
- c) avere maturato esperienze nell'ambito di consigli di amministrazione di società di adeguata dimensione e complessità;
- d) possedere o essere in grado di acquisire, attraverso opportune attività di *induction*, le conoscenze tecniche necessarie a comprendere l'attività di una istituzione come BMPS e i rischi a cui è sottoposta per esercitare adeguatamente la funzione di stimolo e controllo propria del ruolo;
- e) possedere, oltre alle competenze precedentemente indicate, anche aree di specializzazione tali da consentire un'efficace partecipazione sia ai lavori del Consiglio di Amministrazione che dei vari Comitati, contribuendo al dibattito e fornendo stimolo e confronto al *management*;
- f) dimostrare intelligenza sociale e idonee caratteristiche personali tra cui capacità relazionale a tutti i livelli, per contribuire al buon clima all'interno del Consiglio di Amministrazione;
- g) possedere cultura internazionale, accompagnata dalla conoscenza di lingue straniere, in particolar modo di quella inglese.

In particolare:

▪ **i profili manageriali** dovrebbero:

- o avere maturato esperienze in posizioni di significativa responsabilità gestionale, preferibilmente nell'ambito di istituzioni finanziarie o di gruppi industriali di dimensioni e complessità adeguate;
- o possedere capacità di *business judgement* e visione strategica;

▪ **i profili professionali** dovrebbero:

- o avere maturato esperienze significative nell'ambito di rilevanti studi professionali o società di consulenza;
- o avere svolto la loro attività professionale con particolare attinenza al settore delle istituzioni bancarie e finanziarie.

Per ciò che riguarda la presenza in Consiglio di Amministrazione di eventuali profili accademici, gli stessi dovrebbero possedere, oltre alle caratteristiche su indicate ai punti b), c), d), e), f), g), competenze direttamente riferibili al settore delle istituzioni bancarie e finanziarie e alle problematiche ad esso attinenti.

Tutti i candidati Amministratori nell'accettare la propria candidatura – oltre a soddisfare in ogni caso tutti i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e i criteri di correttezza e competenza richiesti – dovrebbero attentamente valutare la disponibilità di tempo adeguata da dedicare allo svolgimento diligente dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e di controllo di altre società, sia dell'impegno loro richiesto da ulteriori attività lavorative e professionali e da eventuali cariche ricoperte, verificando inoltre che la propria situazione sia allineata ai regolamenti adottati al riguardo da BMPS e



al rilevante impegno di tempo richiesto dalla Banca.

A questo proposito occorre considerare l'impegno necessario alla preparazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati tenuto conto della molteplicità degli argomenti da esaminare e del volume della documentazione a supporto. Occorre inoltre considerare l'impegno necessario per la partecipazione alle riunioni dedicate all'*induction* e alla formazione ricorrente, da tenersi nel corso dell'anno. In considerazione di quanto sopra illustrato e delle evidenze dell'ultimo triennio, il Consiglio di Amministrazione ha stimato il tempo necessario per un corretto svolgimento dell'incarico rispettivamente in 200 giorni l'anno per il Presidente e in almeno 50/60 giorni l'anno per ogni Consigliere, senza contare l'impegno nei Comitati.

**A questo proposito sottolinea:**

che l'attuale remunerazione prevista per l'incarico risulta inadeguata, in considerazione dell'elevatissimo impegno di tempo richiesto per espletarlo adeguatamente e del raffronto con altre istituzioni comparabili, e non contribuisce a favorire l'attrattività della Banca per le migliori professionalità.



## Requisiti e criteri di idoneità degli esponenti ai sensi del DM 169/2020

Ai sensi del DM 169/2020 gli esponenti devono:

- i. possedere requisiti di onorabilità, professionalità e, nei casi previsti dalla legge, indipendenza, e
- ii. soddisfare criteri di correttezza e competenza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, rispettando il limite al cumulo degli incarichi e possedere indipendenza di giudizio, al fine di garantire la sana e prudente gestione della banca.

In particolare:

**Requisiti di onorabilità:** assenza delle situazioni previste dall'art. 3 del DM 169/2020 che escludono la sussistenza del requisito di onorabilità e dunque di ricoprire incarichi sociali nelle banche (es. interdizione legale, condanna con sentenza definitiva per determinati reati espressamente elencati, interdizione temporanea o permanente da uffici direttivi o dalle cariche sociali ai sensi del TUB o del TUF).

**Requisiti di professionalità:** i requisiti di professionalità che devono essere posseduti dagli amministratori ai sensi dell'art. 7 del DM 169/2020 sono distinti sia per attività che per periodo di maturazione a seconda che si tratti di esponenti con incarichi esecutivi, non esecutivi, presidente e amministratore delegato.

**Requisiti di indipendenza:** assenza delle situazioni previste dall'art. 13 del DM 169/2020 (es. aver ricoperto per determinati periodi di tempo taluni incarichi nella banca o presso un partecipante della stessa o aver intrattenuto rapporti di lavoro, finanziari o professionali con la banca tali da comprometterne l'indipendenza. Ai sensi dello Statuto di BMPS a tali requisiti si aggiungono i requisiti di indipendenza previsti dal TUF (art. 147-ter) e dal Codice di *Corporate Governance*.

**Criteri di correttezza:** assenza delle situazioni previste dall'art. 4 del DM 169/2020, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione (es. condanne penali non definitive, sanzioni amministrative, provvedimenti negativi dell'autorità di vigilanza, indagini e procedimenti penali in corso).

**Criteri di competenza:** conoscenza teorica ed esperienza pratica maturata nel corso degli studi, formazione e attività lavorative precedenti secondo quanto previsto dall'art. 10 del DM 169/2020.

**Indipendenza di giudizio:** a tutti gli esponenti è richiesto di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei diritti e doveri inerenti all'incarico (art. 15 del DM 169/2020).

I requisiti e i criteri di idoneità devono essere rispettati per tutta la durata del mandato consiliare. In caso di eventi sopravvenuti che comportino il difetto di idoneità il Consiglio di Amministrazione pronuncia la decadenza dell'esponente.